

GUIDA IN STATO D'EBBREZZA

# Il Santo Bevitore

L'attuale disciplina sulla guida in stato di ebbrezza prevede tre diverse tipologie di sanzioni penali, unite a quella amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che variano appunto in base al tasso alcolemico rilevato.

L'attuale art. 186 del codice della Strada prevede infatti un'ammenda che spazia, nelle tre fattispecie ivi disciplinate, da un minimo di 500,00 euro fino a un massimo di 6.000,00 euro, e con una pena detentiva massima fino a un anno, qualora il valore accertato di alcool nel sangue sia superiore a 1,5 gr. per litro.

In quest'ultimo caso è prevista la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che lo stesso appartenga a persona diversa dal conducente.

Se si supera quindi il limite di 1,5 gr/l. - secondo la normativa - si diventa particolarmente pericolosi tanto da giustificarsi la pretesa dello Stato di sequestrare prima l'autovettura e provvedere poi, nel caso di condanna, alla sua confisca, il tutto ovviamente se il "santo bevitore" ha una certa capacità economica ed è proprietario della vettura alla cui guida si è posto. Ma, qualora l'autovettura appartenesse alla fidanzata, ai genitori, al vicino di casa o più semplicemente

a chi, seduto accanto al bevitore, è già nel mondo dei sogni perché ancor più brillo o più coscienzioso, allora, lo Stato

forse ricordando che la Costituzione recita "la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge" non pretende di sequestrare (prima) e confiscare (poi) la vettura, ma prevede la sospensione della patente per un periodo di tempo doppio; sembra quasi che il guidatore "economicamente debole" o particolarmente gentile con il suo compagno di tragitto, proprietario dell'autovettura incapace di mettersi alla guida, debba comunque essere punito in modo esemplare. E' quest'ultima infatti la riforma del disegno di legge n. 733, che è ora al vaglio della Camera.

L'irragionevolezza della sanzione accessoria della confisca dell'autovettura appare, così, in tutta la sua evidenza.

Il non aver causato incidenti o non essere in stato di evidente ebbrezza - visto che gli apparecchi che misurano lo stato di ebbrezza possono a volte non essere infallibili - non diminuisce la pena.

Sempre in base al ddl 733, i veico-



li prima sequestrati e poi confiscati sono destinati agli organi di Polizia.

E se il "Santo Bevitore" si rifiutasse di sottoporsi all'alcoltest? Nulla da fare. la disciplina ora vigente prevede che questo rifiuto a un obbligo incoercibile a sottoporvisi si traduca nell'applicazione della pena massima, pari a quella superiore a 1,5 gr/l, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e la confisca del veicolo qualora questo appartenga al conducente.

E se il Santo Bevitore chiedesse in sede di condanna la conversione della pena detentiva in pecuniaria? Se venisse approvato il ddl 733 la conversione "costerebbe parecchio": ogni giorno di pena detentiva non varrà più 38,00 euro, ma ben 250,00 euro.

Non è leggenda... è realtà. ■

Avv. Giovanna A. de' Manzano

*Si ringrazia per la redazione del presente articolo al Camera Penale di Trieste e in particolare l'avv. Elisabetta Burla.*